

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 GIU. 1999

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO, CIOFFARELLI, FEDERICO E MARRONI.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3261

OGGETTO : Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, del regolamento del Comune di Bassano Romano, relativo ai servizi pubblici non di linea di Noleggio con Conducente mediante autovettura, di cui alla legge 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 26.3.1999 - del. n. 17.



OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993 , n. 58 del regolamento del Comune di Bassano Romano , relativo ai servizi pubblici non di linea Di Noleggio con Conducente mediante autovettura di cui alla L. 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 26.03.1999 - Del. n. 17 .

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992 , n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993 , n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26.03.1999 , con la quale il Comune di Bassano Romano ha modificato il regolamento comunale per la disciplina del servizio pubblico non di linea di Noleggio con Conducente mediante autovettura (All. 1), adottato con la precedente deliberazione n. 5 del 1.03.1999;

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1998 , n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93 ;

DATO ATTO che il regolamento adottato dal C.C. con la deliberazione n. 17 del 26.03.1999 è conforme ai principi citati, ad eccezione delle parti di seguito indicate:

- art. 1) comma 1 - inserire "dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 " che disciplina lo svolgimento del servizio di N.C.C.;
- art. 5) lettera b) nella richiesta dei documenti da allegare alla domanda, si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione della L. 127/97 sulla semplificazione dell'attività amministrativa (autocertificazione), e lettera d) che deve essere cassata, in quanto viola la par condicio tra i concorrenti;
- art. 10) aggiungere " entro i limiti minimi e massimi determinati dal Comune, su proposta della Commissione consultiva e ai sensi del D.M. del Ministero dei Trasporti del D.M. 20/04/1995;
- art. 11) comma 2 - non è necessario che tutti gli assegnatari di autorizzazione apportino alle proprie autovetture gli accorgimenti tecnici necessari per facilitare l'accesso ai soggetti portatori di handicap, in quanto è già prevista una licenza specifica per un'autovettura appositamente attrezzata per il trasporto dei disabili;



- art. 13) comma 2 - inserire e da un rappresentante dell'associazione degli utenti;

CONSIDERATA la richiesta di approvazione del Comune di Bassano Romano;
all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n.58 il regolamento del Comune di Bassano Romano, relativo ai servizi pubblici non di linea Di Noleggio con Conducente mediante autovettura L.21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 26.03.1999 - Del. n. 17 , composto da numero 28 articoli nel testo allegato alla presente deliberazione ad eccezione degli articoli: 1) comma 1, 5) lettere b) e d), 11) comma 2 e 13) comma 2, che devono essere modificati così come riportato nelle premesse;
2. di eliminare la lettera d) dell'art. 5;
3. di invitare il Comune a modificare gli articoli: 1) comma 1, 5) lettere b) e d), 11) comma 2 e 13) comma 2.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. Saverio GUCCIONE

- 8 LUG. 1999





ORIGINALE

COMUNE DI BASSANO ROMANO
(Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 17 del 26/03/99

Oggetto: DEL.C.C.N.5/99-APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE. CHIARIMENTI AL CORECO MODIFICA-RIAPPROVAZIONE-

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla 1^a convocazione in seduta straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge. Risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Qualifica	Presenti	Assenti
Sartori Dino	Sindaco	S	
Enea Gratiliano	Consigliere	S	
Romeo Giuseppe	Consigliere	S	
Altobelli M. Grazia	Consigliere	S	
Maggi Baldassarre	Consigliere	S	
Morbidelli Adriano	Consigliere	S	
Ugolini Rodolfo	Consigliere	S	
Pellegrini Andrea	Consigliere	S	
Pellegrini Renata	Consigliere	S	
Liberati Franco	Consigliere	S	
Fabretti Giovanna	Consigliere	S	
Sgarra Vincenzo	Consigliere	S	
Marchetti Giuseppe	Consigliere	S	
Altobelli Giuseppe	Consigliere		S
Ruscica Giuseppe	Consigliere	S	
Fabretti Rita	Consigliere		S
Manoni Nazzareno	Consigliere	S	

Presenti 15 Assenti 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sartori Dino - Sindaco.

Assiste il Segretario Sig. Dott. Diamante Santi.

La seduta è pubblica





IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria precedente deliberazione n.5 dell'01.03.1999 venne approvato il regolamento comunale per la disciplina del servizio di autovettura con conducente e che il CO.RE.CO. con dec.n.266 del 15.03.99 ha chiesto chiarimenti in merito all'atto adottato rilevando che ai commi 2 degli artt. 15-22-23 del regolamento sono attribuite al Sindaco competenze che non trovano riscontro nella vigente normativa (L.127/97 e DLgs 80/98) e che il riferimento normativo di cui all'art.10-tariffe del regolamento non tiene conto di quanto stabilito dall'art.12 della L.R.26.10.93 n.58;

RITENUTO dover, in relazione a quanto prima evidenziato, indicare al comma 2° degli artt.15-22-23 il responsabile del servizio in luogo del Sindaco e di sopprimere il 2° comma dell'art.10;

UDITA la relazione del Sindaco e dopo esauriente discussione;

VISTA la legge 142/90 come modificata dalla legge 127/97;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario;

CON voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

Di modificare per le motivazioni di cui in premessa il regolamento comunale per la disciplina del servizio di autovettura con conducente già adottato con deliberazione consiliare n.5 dell'01.03.99 nelle parti di cui appresso:

ARTT.15/2° comma -22/2° comma - 23/2° comma

In luogo del Sindaco va indicato il responsabile del servizio;

ART.10/2° comma

Viene soppresso

Di riapprovare per una sua più chiara e sistematica lettura il nuovo testo del regolamento che, composto di n.28 articoli e riformulato con le modifiche prima indicate viene, in allegato, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di sottoporre il presente atto al controllo preventivo di legittimità del CO.RE.CO. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.17/33° comma della legge 127/97 e di trasmetterlo altresì per l'approvazione di competenza alla Regione Lazio ai sensi dell'art.15 della L.R.n.58 del 26.10.93.





COMUNE DI BASSANO ROMANO
Provincia di VITERBO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

LEGGE 15.01.1992 N. 21
LEGGE REGIONALE 26.10.1993 N. 58

Approvato con deliberazione
GM./CC. n. 17 del 20-3-95





I N D I C E

ART. 1	FINALITA'
ART. 2	AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
ART. 3	SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
ART. 4	FIGURE GIURIDICHE
ART. 5	MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 6	TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 7	SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
ART. 8	OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
ART. 9	CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
ART. 10	TARIFFE
ART. 11	DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART. 12	COMPETENZE COMUNALI
ART. 13	COMMISSIONE CONSULTIVA
ART. 14	ISTITUZIONE DEL RUOLO PROVINCIALE
ART. 15	INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 16	RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO
ART. 17	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART. 18	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA
ART. 19	SOSPENSIONE DELLA CORSA
ART. 20	DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO
ART. 21	SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART. 22	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART. 23	DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART. 24	CONTRAVVENZIONI
ART. 25	ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
ART. 26	TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO
ART. 27	SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI
ART. 28	DISPOSIZIONI FINALI





**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N. 58**

ART. 1 - FINALITA'

- 1) Il Comune, visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Legge Regionale del 26 ottobre 1993, n. 58, l'art. 85 del D.l. del 30.04.1992 n. 285 ed il suo regolamento di esecuzione del 16.12.1992, n. 495 ed in virtu' della Legge Quadro del 15 gennaio 1992, n. 21, organizza in una visione integrale del trasporto, i servizi di trasporto pubblico non di linea nel quadro della programmazione economica e territoriale.
- 2) Il presente regolamento comunale concernente i servizi di cui al comma 1 e' adottato con deliberazione del Consiglio Comunale ed e' soggetto all'approvazione della Regione, che provvede mediante deliberazione della Giunta Regionale.

ART. 2 - AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

- 1) Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 2) Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
 - b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

ART. 3 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- 1) Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza presso la sede del vettore, apposita





richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

ART. 4 - FIGURE GIURIDICHE

- 1) I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attivita' possono:
 - a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attivita' di cui alla lettera b) comma 2, dell'art. 2.
- 2) In caso di recesso, dagli organi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 5 - MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune, mediante bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la disponibilita' in leasing di veicolo, che possono gestire in forma singola e associata e in presenza di piu' concorrenti, l'assegnazione delle autorizzazioni stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria, opportunamente verificata dalla Commissione preposta.





La formazione di detta graduatoria e' effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio dell'autorizzazione predetta devono dimostrare il possesso:

- a) * L'aver esercitato servizio taxi in qualita' di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo (punti 5);
 - b) * essere costituiti in cooperativa per l'esercizio dell'attivita' di autonoleggio da rimessa (punti 3);
 - c) * svolgere l'attivita' in forma artigiana (punti 2);
 - d) * numero dei posti di lavoro realizzati (1 punto per ogni posto).
- 2) L'autorizzazione e' riferita ai singoli veicoli. Non e' ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
- 3) Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita' di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
- 4) Chi intenda ottenere l'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente deve farne domanda al Sindaco, in carta bollata, indicando le proprie generalita', il codice fiscale e l'indirizzo, nonche' il numero ed il tipo degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa.

Nella domanda devono essere allegati i seguenti documenti (in carta semplice):

- a) * certificato di iscrizione nel ruolo provinciale dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) * certificato di residenza;
- c) * estremi della patente di abilitazione alla guida, nonche' del relativo certificato di abilitazione professionale (C.A.P.):





- d) * eventuale certificato attestante l'appartenenza ad una organizzazione di categoria.
- e) * bolletta comprovante il pagamento effettuato presso l'Ufficio del Registro del distretto, della tassa di concessione;
- f) * marca da bollo per l'autorizzazione.

Qualora la domanda sia presentata da una società, i documenti elencati, devono essere prodotti da parte e a nome dei legali rappresentanti della società stessa.

ART. 6 - TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e' trasferita, su richiesta del titolare alla persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo cui all'art. 16 della L.R. 26 ottobre 1993, n. 58, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti posizioni:
 - a) * sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b) * abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) * sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 2) "In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al citato art. 16 della L.R. 58 del 1993, ed in possesso dei requisiti prescritti.
- 3) Al titolare, che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 7 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA





I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui citato art. 16, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- 1) Il prelievo dell'utente, ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per qualunque destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 5, della Legge 2/92.
- 2) Nel servizio di noleggio con conducente esercitato a mezzo di autovetture e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei Comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e per altri servizi pubblici.
- 3) Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

ART. 9 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

- 1) Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la scritta "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

ART. 10 - TARIFFE

- 1) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio





con conducente e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto puo' essere effettuato senza limiti e la prestazione del servizio non e' obbligatoria.

ART. 11 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- 1) I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
- 2) Tutti gli assegnatari di autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio dovranno apportare alle proprie autovetture quegli accorgimenti tecnici che possano facilitare l'accesso alle vetture stesse ai soggetti portatori di handicap. Una delle nuove autorizzazioni dovra' essere adibita esclusivamente per il servizio dei disabili o soggetti portatori di handicap.

ART. 12 - COMPETENZE COMUNALI

- 1) Il Comune di Bassano Romano che ha una popolazione di 4272 abitanti circa al mese di febbraio 1999 stabilisce di istituire n. 6 (sei) autoservizi pubblici da rimessa con conducente da assegnarsi in concessione alle ditte che ne facciano richiesta nei termini della L. 15.1.1992 n. 21 e della L.R. del 26.12.1993 n. 58.

Si rendono quindi disponibili n. 6 (sei) possibilita' per nuove autorizzazioni. Una di queste dovra' essere destinata ed attrezzata con appropriati accorgimenti ed equipaggiamenti, per il trasporto delle persone disabili e/o portatori di handicap.

L'assegnatario dell'autorizzazione deve presentare al Comune l'indicazione dell'autoveicolo da impiegare nel servizio entro il termine di 30 (giorni), affinche' possa darsi luogo al rilascio del titolo e del relativo nulla osta per la conseguente annotazione sulla carta di circolazione.

Deve anche produrre l'elenco dei conducenti che intende adibire alla guida dell'autoveicolo stesso, esibendo le rispettive patenti alla guida.





Il servizio di tali conducenti si intende fatto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione comunale, ferme restando le responsabilità personali.

ART. 13 - COMMISSIONE CONSULTIVA

- 1) Presso il Comune e' costituita la commissione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio o all'applicazione del presente regolamento. In detta commissione e' riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale ed alle associazioni degli utenti.
- 2) La Commissione Consultiva e' composta da:
 - * Sindaco o da un suo delegato;
 - * Coordinatore dell'Ufficio di Polizia Urbana;
 - * un rappresentante per ciascuno dei principali sindacati di categoria dei trasporti pubblici non di linea;
 - * Segretario Comunale o un funzionario del Comune che lo rappresenti;
- 3) La Commissione e' nominata con atto della Giunta Comunale e dura in carica cinque anni.

ART. 14 - ISTITUZIONE DEL RUOLO PROVINCIALE

- 1) L'iscrizione nel ruolo istituito presso la C.C.I.A.A. della provincia di Viterbo costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della provincia medesima, della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

ART. 15 - INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) L'assegnatario della autorizzazione comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data del rilascio della autorizzazione stessa.
- 2) Detto termine potra' essere prorogato con provvedimento del responsabile del servizio fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della autorizzazione dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la





disponibilita' per causa non imputabile alla sua responsabilita'.

- b) In tal caso, il titolare della autorizzazione dovra' far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale e' contraddistinto l'autoveicolo stesso.
- a) Il servizio deve essere gestito dal titolare della autorizzazione comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

ART. 16 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

- 1) Ogni e qualsivoglia responsabilita' per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della autorizzazione stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilita' del Comune.
- 2) Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilita' personali di carattere penale e civile degli stessi imputabili a norma di legge, in relazione alla qualifica rivestita.

ART. 17 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli e le responsabilita' di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, al titolare della autorizzazione comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:
 - a) * tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato, indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalita' del conducente, il numero di targa dell'autoveicolo utilizzato, nonche' le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente.

Detto foglio di viaggio sara' esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni Regionali e Comunali e dovra' essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio. Nello stesso foglio di viaggio dovra' essere contenuta la seguente dichiarazione: "Per questo servizio verra' emessa





regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettare le tariffe stabilite nel presente Regolamento Comunale";

- b) * tenere esposta nelle sedi legali, nelle rimesse e sugli autoveicoli copia autentica della autorizzazione comunale di noleggio, nonché le tabelle tariffarie stabilite;
 - c) * curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;
 - d) * assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;
 - e) * comunicare per iscritto alle Amministrazioni Regionale e Comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica di idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla autorizzazione di esercizio;
 - f) * sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le Amministrazioni Regionale e Comunale riterranno di disporre;
 - g) * stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse.
- 2) A carico del titolare della autorizzazione di esercizio sono posti inoltre, i seguenti specifici divieti:
- a) * di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
 - b) * di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi il servizio di noleggio, sulle aree pubbliche ovvero nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio. In caso di necessità, e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;
 - c) * di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 85 del D. lo 285 del 30 aprile 1992, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea





regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

* per le ditte individuali, di esercitare altra attivita' incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

ART. 18 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA

1) I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilita' e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) * conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attivita' dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - b) * tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente Regolamento;
 - c) * curare che il contachilometri funzioni regolarmente; l'autorita' comunale puo' esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento, sul contachilometri degli autoveicoli;
 - d) * compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
 - e) * visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'Ufficio di Polizia Municipale eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
 - f) * tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.
- 2) Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio e' fatto divieto di:
- a) * far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
 - b) * negare il trasporto per il numero di persone comprese nel





limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche dell'autoveicolo e dalla carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;

- b) * portare animali propri nell'autoveicolo;
- b) * deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;
- b) * chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri;
- b) * chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- b) * fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 19 - SOSPENSIONE DELLA CORSA

- 1) Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altre fattispecie derivanti da cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilita' di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dai contachilometri ovvero una quota del prezzo convenuto per il noleggio.

ART. 20 - DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

- 1) Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della licenza ovvero il conducente dell'autoveicolo sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

ART. 21 - SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) La autorizzazione comunale di esercizio puo' essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge ovvero a disposizioni recate al presente Regolamento, diverse da





quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della autorizzazione stessa.

Il Comune provvede, a dare notizia del provvedimento di sospensione oltreche' alla Regione, anche all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione ed alla C.C.I.A.A. di Viterbo, per i conseguenti adempimenti di competenza.

ART. 22 - REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

- La revoca della autorizzazione comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:
- a) * quando l'attivita' di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
 - b) * quando il titolare della autorizzazione si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei Comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio;
 - c) * quando l'autoveicolo di noleggio sia stato adibito senza la prescritta autorizzazione ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;
 - d) * quando, nel caso di ditte individuali, il titolare della autorizzazione abbia esercitato altra attivita' lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;
 - e) * quando in capo al titolare della autorizzazione, nel caso di ditte individuali, od in capo al legale rappresentante della Societa', Ente od azienda titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, siano intervenute condanne che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;
 - f) * quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
 - g) * quando il titolare dell'autorizzazione risulti recidivo in violazioni di cui al presente Regolamento;
 - h) * quando si siano verificate irregolarita' nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente





incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare della licenza;

- 1) * quando il titolare della autorizzazione, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della Società, dell'Ente o dell'azienda titolari della autorizzazione stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa.
- 1) * quando risulti che l'autoveicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della autorizzazione non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autoveicolo medesimo entro il termine all'uso fissato dal Comune;
- 2) La revoca e' disposta con provvedimento del responsabile del servizio sentita la Commissione Comunale di cui all'articolo 14 della L.R. n. 58/93.
- 3) Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.
- 4) In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune e' tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.
- 5) Della pronuncia di revoca il Comune dovra' tempestivamente informare oltreche' la Regione anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione e la C.C.I.A.A. di Viterbo, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 23 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) La autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente:
 - a) * quando venga meno il possesso, da parte del titolare della autorizzazione, di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - b) * per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla autorizzazione, da parte del titolare della stessa;
 - c) * per fallimento del soggetto titolare della autorizzazione.





* per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;

* per morte del titolare della autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dal presente Regolamento.

La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con provvedimento del responsabile del servizio.

Della pronuncia di decadenza dovranno essere tempestivamente informati a cura del Comune, oltreché la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione e la C.C.I.A.A. di Viterbo, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 24 - CONTRAVVENZIONI

Fermo restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel D. l. n. 285 del 30 aprile 1985, sono punite ai termini della vigente Legge Comunale e Provinciale.

ART. 25 - ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CONTROLLO

Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autoveicolo con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 26 - TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

Per il rilascio od il rinnovo dell'autorizzazione comunale di esercizio è dovuta dal titolare dell'autorizzazione stessa, la relativa tassa annuale, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

La corresponsione di tale tassa è effettuata mediante versamento sul conto corrente del Comune.





La misura di detta tassa e' soggetta a revisione annuale.


ART. 27 - SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

La deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'adozione del presente Regolamento nonche' quelle concernenti sue eventuali modifiche, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione Regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. n. 58/93.

Il presente Regolamento avra' efficacia soltanto dopo che esso avra' conseguito la predetta approvazione da parte della Regione.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio, oltreche' alle disposizioni specificamente richiamate al precedente art. 1, alla Legge comunale e provinciale per quanto vigente e per le norme attinenti agli altri regolamenti comunali in quanto possano, direttamente o indirettamente, avere applicazioni in materia e non siano in contrasto con le norme di questo Regolamento stesso.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Santori Dino

Il Segretario Comunale
Dott. Diamante Santi

Il Consigliere anziano
(Giovanni Gentilini)

Parere regolarità tecnica

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo della Legge 142/90.

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Copertura Finanziaria

Per attestazione regolare copertura finanziaria (art.55 legge 142/90).

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal **30 MAR. 1999**

per 15 giorni consecutivi (L. 142/1990 Art.47 comma 1)

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dott. Diamante Santi



- E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo:
- Ai sensi dell'Art.17 comma 33 L.127/97
- Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.17 comma 34 L. 127/97)
- A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.17 comma 38 L.127/97)

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.17 comma 2°);
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art.45 comma 5°);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.47 comma 3°);
- Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto (Art.17 comma 40 L.127/97), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (Art.17 comma 42 L. 127/97) senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
- Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione N. del (Art.17 comma 40 L.127/97).

Il Segretario Comunale
Dott. Diamante Santi





REGIONE LAZIO
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE DECENTRATA DI VITERBO

VISTO: NON SI RISCONTRANO VIZI DI LEGITTIMITA'
(Art. 46 L. 142/90 e art. 31 L.R. 26/92)

.....
.....
.....

Seduta del - 8 APR. 1999 Dec. n° 413

Prot. N° 316

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]





REGIONE LAZIO
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE DECENTRATA DI VITERBO

VISTO: NON SI RISCONTRANO VIZI DI LEGITTIMITA'
(Art. 46 L. 142/90 e art. 31 L.R. 26/92)

Seduta del - 8 APR. 1999 - Dec. n° 413

Prot. N° 316

IL FUNZIONARIO

Chiodini



[Handwritten mark]



UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES
LIBRARY
1908